



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
LA SPEZIA

ORDINANZA N. ____/2024

Interdizione specchio acqueo antistante tratto di costa in località Pozzale – Isola Palmaria - Comune di Portovenere (SP).

Il sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo della Spezia:

VISTO l'evento franoso occorso in località Pozzale - isola Palmaria – Portovenere (SP) e comunicato a mezzo P.E.I. in data 22 maggio 2024 dal Centro Logistico di Supporto Areale dell'Aeronautica Militare/Istituto U. Maddalena;

VISTA la propria Ordinanza n. 72 in data 4 maggio 2021 che stabilisce una fascia di 30 metri dalla costa nelle zone soggette ad erosione e soggette a movimenti franosi del Compartimento marittimo della Spezia;

VISTI gli articoli 2, 17, 28, 30, 81, 1164, 1174, 1231 e 1235 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del Regolamento di esecuzione (parte marittima)

RITENUTO necessario garantire e tutelare la pubblica incolumità ed i prioritari interessi correlati alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia della vita umana in mare, con riferimento alle situazioni di sfaldamento della costa;

R E N D E N O T O

che, la scogliera posta a protezione del terrapieno, costituente demanio militare, in carico al Centro Logistico di Supporto Areale dell'Aeronautica Militare/Istituto U. Maddalena, è stata interessata da un movimento franoso, e pertanto

ORDINA

Articolo 1

A partire dalla **data odierna e fino a termine esigenza**, nel tratto di mare che si estende verso il largo fino a **30** (trenta) metri a partire dalla linea di costa, delimitato dai seguenti punti di coordinate geografiche (*datum* W.G.S. '84):

	LATITUDINE	LONGITUDINE
A	44°02.3350'N	009°50.9450'E
B	44°02.3100'N	009°50.9220'E
C	44°02.2980'N	009°50.9460'E
D	44°02.3280'N	009°50.9640'E

è vietata la navigazione, il transito e la sosta di qualsiasi unità navale, la pesca, la balneazione,

nonché qualsiasi altra attività marittima connessa con l'uso del mare, anche subacquea.
E' fatto obbligo a tutte le unità in transito nelle vicinanze dell'area interdetta, di procedere con la massima cautela, mantenendo e rispettando comunque la distanza di sicurezza sopra indicata.
I divieti e le prescrizioni di cui al presente articolo non si applicano alle unità della Guardia Costiera e di tutte le forze di polizia, nonché dei VV.F. e di soccorso, in ragione dei rispettivi uffici che dovranno operare con la massima cautela.

Articolo 2

Il Centro Logistico di Supporto Areale dell'Aeronautica Militare/Istituto U. Maddalena dovrà provvedere al posizionamento e/o all'eventuale successivo ripristino di idonea segnaletica verticale (multilingue) recante indicazione dello stato di pericolo ed i conseguenti divieti di accesso insistenti nell'area – nonché l'interdizione degli antistanti specchi acquei e gli estremi della presente ordinanza – in modo tale che siano ben visibili sia dal mare che da terra.

Articolo 3

L'Autorità marittima è manlevata da ogni responsabilità per danni comunque connessi allo svolgimento delle attività in parola, anche se non derivanti dall'inosservanza della presente Ordinanza.

Articolo 4

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.
I trasgressori delle norme della presente, saranno puniti, qualora il fatto non costituisca più grave e/o diverso reato, ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale e degli articoli 1174 e 1231 del vigente Codice della Navigazione ovvero delle altre leggi speciali, e comunque saranno puniti ai sensi della normativa vigente oltre ad essere ritenuti responsabili di eventuali danni a persone e/o cose che dovessero derivare dall'inosservanza del presente provvedimento e/o dalle disposizioni impartite.
La pubblicità del presente provvedimento viene assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/la-spezia ai sensi dell'art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69 – e consultabile tramite *QR Code* a piè di pagina, nonché opportuna diffusione per mezzo dei locali organi di informazione.

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Alberto BATTAGLINI
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.





Vietata qualsiasi attività per una profondità di 30 metri a partire dalla linea di battigia.

	LATITUDINE	LONGITUDINE
A	44°02.3350'N	009°50.9450'E
B	44°02.3100'N	009°50.9220'E
C	44°02.2980'N	009°50.9460'E
D	44°02.3280'N	009°50.9640'E

